

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 marzo 2003 - Deliberazione n. 964 - Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presidente - **Norme sull'utilizzo del territorio regionale. Regolamento.**

omissis

VISTO:

- l'articolo 114 della Costituzione, che stabilisce la equiordinazione dei soggetti istituzionali costituenti la Repubblica;
- l'art. 117 della Costituzione, che include tra le materie di legislazione concorrente quelle relative al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili, alle grandi reti di trasporto e di navigazione;
- le leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001;

RITENUTO

- opportuno disciplinare, sulla base del principio della leale collaborazione e nel rispetto della libera circolazione delle persone e delle cose, le ipotesi di utilizzo del territorio campano e delle infrastrutture che su di esso insistono, da parte dello Stato;

Propongono, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di approvare il Regolamento concernente le ipotesi di utilizzo del territorio campano e delle infrastrutture che su di esso insistono, da parte dello Stato, di seguito riportato:

Regolamento sulle norme sull'utilizzo del territorio regionale

Articolo unico

1. La Giunta della Regione Campania, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di governo del territorio, porti ed aeroporti civili, reti di trasporto e di navigazione, previa informazione del Presidente del Consiglio dei ministri circa la necessità di utilizzo del territorio regionale in conseguenza di decisioni che il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri o i ministri della Repubblica debbano assumere, conviene con gli stessi le modalità e i tempi di utilizzo, anche al fine di adottare le misure di competenza che si rendessero necessarie a tutela del territorio e della popolazione residente.

2. Le ipotesi di utilizzo del territorio campano di cui al comma 1 non riguardano la ordinaria circolazione delle persone e delle cose garantita dalla Costituzione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, in relazione a provvedimenti già adottati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da ministri della Repubblica, comunque attinenti tutela del territorio e della popolazione residente, deve essere costantemente informato dal Presidente del Consiglio dei ministri di ogni adempimento, atto o attività posta in essere dall'autorità governativa e amministrativa dello Stato.

- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto di Presidenza ed al B.U.R.C. per i provvedimenti conseguenziali di competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino